

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI ED INUTILI

=====

Il Municipio di Grancia visti

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000;
- la Legge cantonale sull'Ordine pubblico del 29 maggio 1941;

richiamati gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale e gli articoli 112 e seguenti del Regolamento organico comunale,

ordina

Art. 1 – scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2 – principio

1. sul territorio giurisdizionale del Comune di Grancia sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico;
2. fanno eccezione gli interventi urgenti e straordinari, dettati da casi di interesse pubblico preponderante, curati e gestiti dall'Autorità comunale;
3. restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3 – quiete notturna e pausa pomeridiana

1. è vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.30;
2. in particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.30, e tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure il sabato prima delle ore 09.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.30 e dopo le ore 18.00;
3. il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe;
4. restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

Art. 4 – domenica e giorni festivi

1. la domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato;

2. in casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5 – lavori agricoli e di giardinaggio

1. le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci;
2. la loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00, come pure il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00;
3. il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Art. 6 – lavori edili

1. il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole, delle chiese e del cimitero durante le funzioni;
2. ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF;
3. l'esecuzione di lavori edili con macchinari ed utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.30 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
4. il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi ed orari od ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione;
5. in casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 7 – perturbamento della pubblica quiete

Dalle ore 23.00 alle ore 07.30 sono vietati schiamazzi, urla ed ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 8 – esercizi pubblici

1. l'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non deve essere fonte di disturbo per il vicinato;
2. il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno ed esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata dell'esercizio pubblico;
3. restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Art. 9 – apparecchi per la riproduzione del suono

1. gli apparecchi di riproduzione ed amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici, e nelle aree commerciali, parcheggi e spazi comuni esterni inclusi, ed entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'articolo 10;
2. dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi;
3. su tutto il territorio comunale, ad eccezione di quanto previsto al cpv. 1, è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art. 10 – manifestazioni pubbliche e feste

1. l'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto ed attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale;
2. se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, ciò deve essere indicato al momento della domanda di autorizzazione della manifestazione;
3. l'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna;
4. la richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore;
5. resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (RL 11.3.2.1.4).

Art. 11 – fuochi d'artificio, petardi, ecc.

1. l'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune;
2. deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasione di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati;
3. resta riservato il Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

Art. 12 – animali

1. i detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna (23.00 – 07.30);
2. in caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dalla Polizia comunale.

Art. 13 – veicoli a motore

1. l'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nelle zone residenziali e durante le ore notturne tra le ore 23.00 e le ore 07.30;
2. è segnatamente vietato:

- usare in modo continuo ed inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore dei veicoli fermi;
 - far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
 - circolare troppo rapidamente con carico sciolto e con rimorchi, nelle curve ed in salita;
 - caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
 - utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile ed il richiamo tramite segnalatori acustici;
3. restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 14 – elicotteri

1. per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi effettuati con elicotteri;
2. il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio ed il deposito di materiale dell'aeromobile.

Art. 15 – giochi all'aperto ed attività sportive

1. la pratica di giochi rispettivamente di attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 23.00;
2. tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso;
3. i giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini ed al vicinato.

Art. 16 – sirene ed impianti di allarme

1. è vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quanto possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati;
2. per gli impianti di allarme (auto, immobili) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in cicli di al massimo 30 secondi;
3. resta riservata l'applicazione degli articoli 82 e 86 OETV.

Art. 17 – contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a Fr. 10'000.00, secondo la procedura disciplinata dagli articoli 145ss LOC.

Art. 18 – provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri Servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza;

1. gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'articolo 292 del Codice Penale Svizzero per i casi di disobbedienza a decisioni dell'Autorità o dei funzionari competenti;
2. è riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione speciale federale e cantonale.

Art. 19 – entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 208 LOC.

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 16.08.2013 al 02.09.2013

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Lodevole Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Z.Kayar

Il Segretario
F.Nasoni